



COMUNE DI CREAZZO

PROVINCIA DI VICENZA

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 254 del 27.02.1998.

Pubblicata all'albo pretorio dal 04.03.1998 al 19.03.1998.

Modificato con deliberazione consiliare n. 11 del 22.02.01

REGOLAMENTO UTILIZZO BACHECHE COMUNALI

Art. 1

L'utilizzo delle bacheche pubbliche è consentito a tutte le associazioni e alle forze politiche riconosciute e operanti nel Comune di Creazzo in modo che tutti gli utenti, in tutto il territorio, siano sufficientemente informati sugli appuntamenti, avvenimenti, informazioni e adempimenti di pubblico interesse.

A tal scopo sarà redatto un elenco delle associazioni e forze politiche riconosciute che operano nel nostro Comune. I responsabili delle associazioni e forze politiche, che non figurano già inserite nell'elenco comunale, dovranno presentare domanda di inserimento con l'indicazione della denominazione esatta, del responsabile, dell'indirizzo e del recapito con numero telefonico.

L'Amministrazione Comunale si riserva priorità di utilizzo per fini e scopi propri anche prescindendo dalle condizioni generali indicate negli articoli successivi.

Art. 2

Per garantire maggiore fruibilità, le bacheche si dividono in due categorie, ambedue a disposizione delle associazioni e forze politiche alle medesime condizioni generali, ma distinte dalle diverse dimensioni massime dei manifesti e avvisi che si possono affiggere.

Nelle bacheche di tipo A) potranno essere affissi manifesti ed avvisi con un formato massimo di cm. 42 x 29,7 (formato A3).

Nelle bacheche di tipo B) potranno essere affissi manifesti ed avvisi con un formato massimo di cm. 100 x 70.

Tutti i manifesti e gli avvisi affissi su qualsiasi bacheca dovranno riportare in modo visibile la data di affissione, nonché il timbro attestante il pagamento dell'imposta sulle pubbliche affissioni, se dovuta.

Art. 3

Il periodo di affissione è determinato per un massimo di 30 (trenta) giorni e comunque non oltre due giorni dalla scadenza della manifestazione o dell'evento, anche se l'imposta pagata scade in data successiva, oltre il detto termine di due giorni chi ha provveduto all'affissione dovrà anche garantirne la rimozione.

Al termine del periodo di affissione consentito, nel caso non sia provveduto da parte dell'interessato alla rimozione del manifesto, il Comune provvederà d'ufficio.

Art. 4

Ai partiti politici non è consentito usare le bacheche per la pubblicità elettorale durante il periodo precedente le competizioni elettorali, dovendo utilizzare a tal scopo i relativi spazi messi a disposizione dall'Amministrazione.

Art. 5

In caso di accertata inosservanza di quanto previsto nel presente regolamento, l'ufficio competente provvederà ad inviare un richiamo scritto all'utente. In caso di ripetizione dell'inosservanza, si provvederà a vietare l'uso delle bacheche da parte dell'utente per un periodo che verrà determinato in proporzione alla gravità dell'inosservanza.

Art. 6

L'uso delle bacheche implica la tacita accettazione del presente regolamento.

Art. 7

Il messo comunale è incaricato di vigilare sull'osservanza del presente regolamento.

Il messo curerà l'indicazione sulle singole bacheche del formato massimo dei manifesti e avvisi dei quali è consentita l'affissione.

Egli conserverà ed aggiornerà, inoltre, l'elenco delle associazioni autorizzate e l'elenco delle bacheche presenti sul territorio, entrambi elenchi pubblici.

INDICE

Art. 1

Art. 2

Art. 3

Art. 4

Art. 5

Art. 6

Art. 7